

Protocollo G1.2025.0039236 del 09/10/2025

DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
ATS DI REGIONE LOMBARDIA

e, p.c.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
ANIMALE - UFFICIO 3

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE
ANDREA MASSARI

RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI
REGIONI E PP.AA.

COLDIRETTI LOMBARDIA
CIA LOMBARDIA
COPAGRI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
ARAL
ASSOAVI
GOBBI FRATTINI
UNAITALIA
AMADORI
VERONESI
NOSTRANELLO
POLLOMONTEVERDE
ANSPAR

COMANDO REGIONALE
CC FORESTALE LOMBARDIA

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA)
IZS DELLE VENEZIE

IZSLER

OEVRL

Oggetto: Focolai HPAI - provvedimenti urgenti

Con riferimento alla nota di RL Protocollo G1.2025.0035504, come integrata dalla nota Protocollo G1.2025.0035512 del 16/09/2025, a seguito della attuale situazione epidemiologica caratterizzata dalla confermata circolazione virale H5N1 HPAI in un allevamento di tacchini in Oppeano in provincia di Verona e di virus H5 nella avifauna selvatica, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia, sono disposti i divieti di cui all'allegato A:

Paragrafo A

- punti iii, ovvero divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona B, fatta eccezione per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
- punto iv, ovvero divieto di partecipazione di pollame proveniente dalla zona B a fiere, esposizioni, mostre e mercati fatta eccezione per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429.

Paragrafo B

- punto 5a – ii, ovvero nelle Zone A e B è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei. Le modalità di utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse dovranno rispettare i criteri di cui all'allegato A della citata nota.

Si dispone inoltre quanto segue:

lo sfoltimento dei broiler nelle zone B è consentito alle seguenti condizioni:

- a) allo sfoltimento può seguire solo il carico per svuotamento dell'azienda
- b) lo sfoltimento deve avvenire compatibilmente con la dimensione dell'azienda, nel minor tempo possibile, senza interruzioni
- c) il carico finale deve avvenire garantendo lo svuotamento di ogni capannone in 48 ore e senza interruzione fino allo svuotamento completo dell'azienda
- d) qualsiasi anomalia o aumento della mortalità determina la interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali

Si richiama in ultimo l'importanza della applicazione stringente delle norme di biosicurezza con particolare riferimento alle misure finalizzate a ridurre il rischio di introduzione del virus dall'ambiente selvatico e/o attraverso l'ingresso di persone e automezzi.

Resta inteso che le misure potranno essere modificate in base alla evoluzione della situazione epidemiologica e/o a diverse indicazioni derivanti dalla UCC.

Distinti saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707